



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PORDENONE

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SCIAVICCO	CARLO	Presidente
<input type="checkbox"/>	PICCIN	RODOLFO	Relatore
<input type="checkbox"/>	PERGOLA	EUGENIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 99/2019
depositato il 24/05/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°/2018 IRPEF-ADD.REG. 20
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°/2018 IRPEF-ADD.COM. 20
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°/2018 IRPEF-ALTRO 2013
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°/2018 IRPEF-ADD.REG. 20
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°/2018 IRPEF-ALTRO 2014

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PORDENONE

proposto dai ricorrenti:

difeso da:
IONCOLI FEDERICO
VIA MENEHINI N. 3 33077 SACILE PN

difeso da:
IONCOLI QUINTO
VIA MENEHINI N. 3 33170 PORDENONE PN



SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 99/2019

UDIENZA DEL

19/09/2019 ore 09:00

N°

97/01/19

PRONUNCIATA IL:

19.09.2019

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

21.11.2019

Il Segretario

Patrizia Bares

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 24 maggio 2019 si opponeva avverso l'avviso di accertamento n. /2018, per l'anno d'imposta 2013, notificato in data 14.12.2018, nonché contro l'avviso di accertamento n. /2018, per l'anno d'imposta 2014, notificato in data 14.12.2018.

Costituitasi con atto del 2 luglio 2019, l'Agenzia delle Entrate richiedeva la reiezione del gravame: all'udienza del 19 settembre 2019 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte.

Assume il ricorrente che gli avvisi in oggetto sono stati emessi a seguito di due precedenti atti di accertamento notificati alla società della quale è socio al del 62.50%; con tali atti di accertamento l'Agenzia verificava nei confronti dell'anzidetta società maggiori ricavi per € 39.067,00 per l'anno d'imposta 2013, € 21.650,00 per l'anno d'imposta 2014.

Ciò a seguito dell'applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62 bis del D.L. n. 331/1993 (doc. 3, doc. 4): con gli avvisi impugnati l'Ufficio recupera a tassazione utili ritenuti non dichiarati e conseguiti dalla società accertando a carico del ricorrente maggiori redditi di capitale per € 12.140,07 per l'anno d'imposta 2013 e € 6.727,74 per l'anno d'imposta 2014.

Il ricorrente osserva che gli accertamenti tributari notificati a sono stati condotti secondo la procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore: ciò costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è *ex lege* determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente.

In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente (Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009, Rv. 610691 - 01).

è società avente ad oggetto l'attività di commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale; la società in sede di contraddittorio aveva fornito elementi idonei a giustificare la mancata congruità con gli studi di settore: nei periodi d'imposta 2013 e 2014 la società si trovava in una situazione di seria criticità finanziaria, circostanza comprovata non solo dai bilanci degli anni 2013 e 2014 all'epoca in possesso dell'Ufficio, ma anche dal ricorso per la dichiarazione di fallimento presentato da un fornitore a seguito del mancato pagamento di € 38.049,00.

Oltre a ciò, la situazione di seria criticità finanziaria della società è stata corroborata da ulteriori e molteplici accordi stragiudiziali conclusi con altri fornitori con i quali è riuscita a definire una parte della rilevante esposizione debitoria; in particolare:

- a) al pagamento di € 700,00 a fronte del decreto ingiuntivo di € 1.060,00 ottenuto dalla società
- b) al pagamento di € 3.269,60 a fronte dell'atto di citazione per € 3.760,40 notificato dalla società

A.

- c) al pagamento di € 1.700,00 a fronte del credito di € 3.530,49 della società
- d) al pagamento di € 2.000,00 a fronte del credito di € 3.428,32 della società
- e) al pagamento di € 3.000,00 a fronte del credito di € 4.000,00 della società
- f) al pagamento di € 2.000,00 a fronte del credito di € 4.154,79 della società
- g) al pagamento di € 900,00 a fronte del credito di € 1.507,69 della società
- h) al pagamento di € 1.400,00 a fronte del credito di € 1.900,00 della società

Inoltre la criticità finanziaria di negli anni d'imposta 2013 e 2014 è altresì corroborata:

- i) dal decreto Ingiuntivo ottenuto nel maggio 2013 dalla Banca di Credito per complessivi € 180.572,47, a cui è seguito l'atto di pignoramento degli immobili di (fideiussore) e la successiva aggiudicazione della casa coniugale avvenuta in data 26.03.2018 (doc. 17 del ricorrente);
- j) dall'intimazione di pagamento notificata dal Concessionario in data 05.10.2018 ove sono evincibili debiti erariali e previdenziali per complessivi € 67.079,74 (doc. 18 del ricorrente);
- k) dalla rateazione del debito di alcune cartelle concordata con il Concessionario in data 25.09.2014 ove è stato previsto il rientro di € 11.675,53 in n. 72 rate (doc. 19 del ricorrente).

Il ricorrente ha così dimostrato la situazione di seria criticità finanziaria in cui si trovava la nei periodi d'imposta di cui si discute: l'Ufficio, infatti, ha emesso gli avvisi impugnati a seguito di due precedenti atti di accertamento basati esclusivamente sugli studi di settore, che tuttavia non potevano essere adottati sulla scorta dell'art. 62 bis del D.L. n. 331/1993 in considerazione del comprovato stato di crisi economica in cui versava la società contribuente nei periodi d'imposta 2013 e 2014.

Il ricorrente ha dimostrato l'insussistenza dei maggiori ricavi accertati alla società rappresentata, con la conseguenza che non potranno essere assunti elementi probatori e presuntivi dagli anzidetti accertamenti (seppur non impugnati), e ciò in considerazione del fatto che detti avvisi sono stati adottati sulla scorta degli studi di settore, fattispecie non applicabile a in considerazione della comprovata crisi economica in cui quest'ultima versava nei periodi d'imposta 2013 e 2014.

Consegue a ciò che in tema di accertamento dei redditi di partecipazione, l'indipendenza dei procedimenti relativi alla società di capitali ed al singolo socio comporta che quest'ultimo, ove abbia impugnato l'accertamento a lui notificato senza aver preso parte al processo instaurato dalla società, conserva la facoltà di contestare non solo la presunzione di distribuzione di maggiori utili ma anche la validità dell'accertamento, a carico della società, in ordine a ricavi non contabilizzati. (Sez. 6 - 5. Ordinanza n. 19013 del 27/09/2016, Rv. 641108 - 01)

La complessità della situazione di fatto affrontata costituisce ragione per compensare integralmente le spese di lite.


P.Q.M.

visti gli artt. 36 ss d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in accoglimento del ricorso di cui in epigrafe,

annulla

relativamente a

- 1) l'avviso di accertamento n. /2018, per l'anno d'imposta 2013, notificato in data 14.12.2018.
- 2) l'avviso di accertamento n. 2018, per l'anno d'imposta 2014, notificato in data 14.12.2018;



compensa

fra le parti le spese di lite.

Pordenone, 19 settembre 2019



Il Presidente
dott. Carlo SCIAVICCO

l'Estensore
dott. Roderigo PICCIN